

li non è esplicitata la forma della fondazione) aventi il precipuo compito di elaborare e sviluppare i piani strategici di sviluppo culturale e che possono concedere i beni a terzi che ne curano la gestione. A questi soggetti giuridici possono partecipare, tra l'altro, persone giuridiche private senza fine di lucro a condizione che l'intervento nel settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. Le modalità e i criteri della costituzione o partecipazione del Ministero a questi soggetti giuridici sono stabiliti con decreto ministeriale.

Appaiono dunque mutati i compiti affidati ai soggetti giuridici a partecipazione mista pubblico-privata nel settore dei beni culturali: il decreto ministeriale di attuazione potrà chiarire in merito ai caratteri e alla disciplina di questi soggetti. Un chiarimento potrà riguardare il tipo di ente, rientrando nell'ampia categoria dei «soggetti giuridici» contenuta nella norma. Merita al riguardo sottolineare che non solo gli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 156/2006 non fanno riferimento alla fondazione, quale persona giuridica per l'esercizio di compiti da essi contemplati; l'articolo 112 al comma 4 prevede la possibilità di accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e per l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Questa recente norma potrebbe dunque essere letta nel senso di preferire forme giuridiche diverse dalla fondazione.

## 25. Segue - *Le fondazioni universitarie*

Ipotesi di fondazioni costituite dal legislatore sono le fondazioni universitarie previste dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo i criteri e le modalità stabiliti da disciplina regolamentare, il d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254<sup>250</sup>.

<sup>250</sup> Queste fondazioni non vanno confuse con le omonime «fondazioni universitarie» previste dai regi decreti 31 agosto 1933, n. 1592 e 4 giugno 1938, n. 1269, con lo scopo dell'incremento degli studi superiori e dell'assistenza agli studenti. Negli anni più recenti, per finalità specifiche, nel settore dell'università e della ricerca è stata prevista con prevalenza la costituzione di consorzi anche di diritto privato (in questo senso: art. 8 l. 19.11.1990, n. 341; art. 8 d.lgs. 29.9.1999, n. 381; art. 18 d.lgs. 4.6.2003, n. 127, che prevede varie figure, tra cui anche la fondazione). Il te-